



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 230 del 18 marzo 2022

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave.</p> <p style="text-align: center;">Richiesta revisione condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale DM 93 del 14 marzo 2018 n. A3, A4, A7 e A8.</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 6101</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Terna Rete Italia S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- la Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. 35907 del 04/05/2021 ha presentato “*Richiesta revisione condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale DM 93 del 14 marzo 2018 n. A3, A4, A7 E A8*” relativamente al progetto “*Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave*”, da realizzarsi nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Longarone, Soverzene, Castellavazzo, Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore, Limana nella Provincia di Belluno;
- la nota è stata acquisita dalla Divisione V - *Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo* (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. 47325/MATTM in data 05/05/2021;
- la Divisione con nota prot. 52983/MATTM del 18/05/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. 2598/CTVA in data 19/05/2021, ha trasmesso, chiedendo “*a codesta Commissione di valutare la richiesta formulata dalla società Terna Rete Italia S.p.A. al fine delle determinazioni e relativi provvedimenti da adottare da parte della scrivente*”, la domanda e la documentazione allegata;
- su richiesta della Commissione la Regione Veneto - Comitato Tecnico Regionale VIA (L.R. 18 febbraio 2016, n. 4) con il Parere n. 177 del 23/02/2022, pervenuto alla Commissione con prot. 1046/ CTVA del 24/02/2022, ha espresso all’unanimità dei presenti il **parere favorevole** alla proposta di sostituzione delle Condizioni ambientali A3, A4, A7 e A8 del DM n. 93 del 14/03/2018 secondo quanto richiesto dal Proponente, con emendamenti secondo le indicazioni formulate dallo stesso Comitato Tecnico con lo stesso parere;
- con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018 è stata decretata la “compatibilità ambientale del progetto di “*Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave*” subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni ambientali;
- alla composizione del parere di compatibilità di cui al punto precedente il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere negativo n. 21180 del 20 luglio 2017 acquisito al prot.17352/DVA del 21 luglio 2017;
- in ragione del contrasto tra il parere positivo espresso dalla Commissione Tecnica VIA-VAS n. 2393 del 19 maggio 2017 e quello negativo espresso dal Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo

ID 6101 – Parere tecnico - *Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave*. - Richiesta revisione condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14 marzo 2018 n. A3, A4, A7 e A8

n. 21180 del 20 luglio 2017 acquisito al prot.17352/DVA del 21 luglio 2017, la questione è stata rimandata per una complessiva valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n.400;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con delibera del 14 febbraio 2018, acquisita con prot. 3761/DVA del 14 febbraio 2018 *“rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in argomento, che [...] permette una razionalizzazione e un adeguamento della rete, incrementando la sicurezza di servizio [...] comportando un beneficio per il territorio [...] in particolare per le zone in cui, nel tempo, sono sorti nuclei abitativi in prossimità delle stesse linee elettriche” e ritenuto l'intervento “[...] fondamentale anche dalla Commissione europea [...]” in quanto riconosciuto “come progetto di interesse comune dell'Unione europea”, ha fatto propria la posizione del Ministero dell'ambiente in merito alla compatibilità ambientale del progetto “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave”, “a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n.2393 del 19 maggio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS”;*

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione:
 - nota prot. GRUPPO TERNA/P20210035907-04/05/2021 con all'oggetto *“Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave - Richiesta revisione condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale DM 93 del 14 marzo 2018”;*
 - nota prot. GRUPPO TERNA/P20200081481-16/12/2020 con all'oggetto *“Chiarimenti in merito al quadro prescrittivo del Decreto di Compatibilità Ambientale n.93 del 14/03/2018”.*
- è stato esaminato il documento presentato dal Proponente e pervenuto con nota prot MATTM/47325 del 05/05/2021, avente per oggetto: *”Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave - Richiesta revisione condizioni ambientali del procedimento di compatibilità ambientale DM 93 del 14 marzo 2018”*, contenente l'istanza di chiarimenti per alcune incongruenze rilevate tra quanto prescritto nel provvedimento di compatibilità ambientale e le considerazioni riportate dalla Regione Veneto, di cui alla DGR 1820 del 15 novembre 2016, ed anche *“con lo scopo di limitare l'incidenza che avranno le opere e le attività di cantierizzazione sull'ambiente circostante, al fine, da un lato, di ridurre il contenzioso territoriale e la visibilità degli impianti e, dall'altro, anticipare i benefici attesi, velocizzando le fasi di realizzazione e di demolizione”;*
- la revisione del parere riguarda:
 - le Condizioni ambientali A3 - punto 1 e A8 - punto 7 (distanza dagli argini spondali)
“A3: ”Contenere l'impatto sui corsi d'acqua, ed in particolare il fiume Piave, con la progettazione delle opere (fabbricati, dispositivi elettromeccanici, servizi ausiliari, impianti, apparecchiature) evitando di interessare la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda”;
A8: ”I tralicci di sostegno dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di rispetto di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio superiore di sponda”;
 - la Condizione ambientale A.3 - punto 7 (DPA)
A3: ”Verificare le effettive ore di permanenza, anche legate a cambio di destinazione nel prossimo medio periodo, dei Recettori 020 - 040 - 240 - 270 e di conseguenza calcolare la DPA propria dell'utilizzo previsto”;
 - le Condizioni ambientali A.4 e A7-punto 2 (Limitazioni temporali attività di cantiere)

A4: *“Per gli interventi che ricadono nelle aree all’interno della ZPS IT323008.9 ‘Dolomiti del Cadore e del Comelico’ (e del sito SIC IT3230031 ‘Val Tovanello Bosconero’ e dei SIC IT3230080 ‘Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno’), presentare il progetto esecutivo di tutte le misure che possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente interessato, compensando gli impatti residui, nonché attuando le prassi e le regole predisposte dalla Comunità Europea in merito alle opere di compensazione. Inoltre, presentare apposito progetto per le attività di cantiere e di esercizio che riprenda le mitigazioni e le compensazioni già previste nella Valutazione d’incidenza, predisposta dal proponente. In particolare:*

- *nel cronoprogramma, il periodo di sospensione dell’avvio dei cantieri e dell’esecuzione delle attività sia compreso tra gennaio e luglio;*

[omissis]

Quanto sopra sia esplicitato in particolare per le tratte Polpet-Pelos e Gardona (tra i sostegni n. 65 e 78), Soverzene-Lienz (tra i sostegni n. 122 e 137 e tra il n. 158 ed il n. 171), Gardona-Pelos (tra i sostegni n. 60 e n. 78) e Polpet-Lienz (tra i sostegni n. 119 e n. 133 e tra il n. 152 ed il n. 164) e per le tratte di dismissione.”

A7: *”Pianificare la dismissione completa di tutti gli elettrodotti in demolizione che dovrà comunque avvenire entro 12 mesi dall’attivazione della nuova rete”;*

- o le Condizioni ambientali A4 - punto 6 e A8 – punto 10 (Dissuasori avifauna)

A.4: *“[...]*

- *estendere l’utilizzo dei dissuasori ottici e acustici (spirali e sfere) a tutte le tratte in cui l’elettrodotto si attesta in corrispondenza di discontinuità morfologiche (valli, sommità, pareti verticali)”;*

A8: *”Installare opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia, in merito ai rischi di collisione dell’avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato, utilizzando in particolare spirali di plastica colorata (bianco e rosso disposte alternativamente). Tali dissuasori dovranno essere tali da produrre emissioni sonore percepibili dalla fauna per allertare l’avifauna che vola di notte o con scarsa visibilità”.*

- o la Condizione ambientale n. 7 - punto 3 (accessi di cantiere e interferenza con habitat naturali) e punto 5 (espianto e reimpianto degli arbusti)

A7: *“[...]*

- *Progettare le piste e le piazzole di accesso alle aree d’intervento in modo che non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative.*

[omissis]

- *Prevedere interventi specifici di espianto e reimpianto degli arbusti in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’infrastruttura, qualora la realizzazione dei sostegni o dei cavi intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore ai 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone.”*

- Il progetto prevede i seguenti interventi:

- la riqualificazione, razionalizzazione e l’interconnessione delle reti a 220 kV e 132 kV;
- la realizzazione di una nuova stazione elettrica e l’adeguamento della stazione elettrica di Polpet;
- la rimozione delle numerose interferenze esistenti con le reti urbanizzate dei comuni coinvolti.

L’opera di riqualificazione, nel suo complesso, è caratterizzata dalla realizzazione di linee aeree per 77,80 km a fronte di una demolizione di circa 98,2 km, dall’installazione di 266 nuovi sostegni in sostituzione dei precedenti 377 e dalla realizzazione di una linea interrata per 12,7 km.

Riguardo alla Rete Natura 2000, l’elettrodotto in progetto attraversa i seguenti siti:

- SIC/ZPS IT 3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”;

- SIC/ZPS IT 3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”;
- SIC/ZPS IT 3230031 “Val Tovanella Bosconero”;
- SIC/ZPS IT 3230080 “Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno”;
- SIC IT 3230027 “Monte Dolada Versante S.E.”;
- SIC IT 3230044 “Fontane Nogarè”.

Il proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di Incidenza con verifica a livello di screening, che ha permesso di identificare la mancanza di incidenze significative sulle aree di seguito riportate:

- SIC/ZPS IT 3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”;
- SIC/ZPS IT 3230080 “Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno”
- SIC IT 3230027 “Monte Dolada Versante S.E.”;
- SIC IT 3230044 “Fontane Nogarè”.

Successivamente, per i soli due siti SIC/ZPS IT 3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e SIC/ZPS IT 3230031 “Val Tovanella Bosconero”, ha proceduto con il livello della Valutazione d’Incidenza.

CONSIDERATO che:

- come indicato dal Proponente nel documento *”Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave - Richiesta revisione condizioni ambientali del procedimento di compatibilità ambientale DM 93 del 14 marzo 2018”*, con le Condizioni ambientali A3 - punto 1 e A8 - punto 7 (distanza dagli argini spondali) il decreto di compatibilità ambientale richiede, per le nuove opere elettriche, il rispetto della distanza di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua, che risulta essere in contrasto con i tracciati autorizzati, ed anche con la corografia di progetto approvata: cod. elaborato D U 22215A1 B CX 11422 e richiamata nella condizione ambientale A.1. Sia il tracciato autorizzato che la corografia prevedono infatti anche sostegni in alveo e ciò crea una situazione di incongruenza documentale. La condizione risulta incoerente anche con quanto riportato all'interno del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n.2393 del 19/05/2017 pag. 36 *“Considerato che il rilevamento effettuato dal Proponente in sito ha accertato che tutti i futuri sostegni dell'opera in progetto sono localizzati sempre oltre 10 metri dagli argini o dalle sponde incise dei corsi d'acqua, impluvi o valgelli ad eccezione del sostegno n. 7 della linea a 220 kV Polpet - Scorzè che ricade all'interno della fascia di rispetto di 10 m del Rio Secco in corrispondenza del confine comunale tra i Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi”* e *“Considerato che l'analisi del sostegno 7 sulla base di approfondimenti e rilievi in loco ha definito che esso verrà localizzato ad una quota di circa 4 m maggiore rispetto all'alveo attivo del Rio Secco ad una distanza di 21 m circa non andando ad interferire con l'attuale assetto idrodinamico del corso d'acqua; ha definito inoltre la difficoltà a delocalizzare tale sostegno a meno di avvicinare l'asse dell'elettrodotto ai ricettori sensibili presenti nell'area di progetto o di prevedere la costruzione del sostegno all'interno dell'habitat comunitario n. '6210' appartenente al SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi”*, da cui si evince che è stata considerata la presenza di sostegni non delocalizzabili, il cui spostamento arrecherebbe impatto su differenti componenti ambientali;
- analogamente la Condizione ambientale A.3 - punto 7 (DPA) risulta incoerente con il quadro normativo di settore previsto anche dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e dai suoi decreti attuativi, che prescrivono che all’interno delle Distanze di Prima Approssimazione non possano essere consentite, successivamente all’entrata in vigore dei pertinenti provvedimenti normativi, presenze di edifici adibiti alla permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere. Per analogia, variazioni di destinazioni d’uso, successive all’entrata in vigore del DPCM 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete*

(50 Hz) generati dagli elettrodotti”, che comportino la destinazione ad abitazione di edifici posti all’interno delle DPA non risultano possibili. Inoltre lo stesso D.M. 308 del 24/12/2015, in riferimento agli atti giuridici di riferimento per il progetto, chiarisce che *"Nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci, il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici (...) non può essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo"* e l’eventuale variazione di destinazione d’uso di un immobile sarebbe certamente successiva alla efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale;

- in relazione alle Condizioni ambientali A.4 e A7-punto 2 (Limitazioni temporali attività di cantiere) la condizione A4 impone la necessità di sospensione dell'avvio dei cantieri e dell’esecuzione delle attività tra gennaio e luglio.

Il Proponente afferma che, così come formulata, la condizione appare non attuabile, tenendo conto delle condizioni meteorologiche del contesto territoriale su cui insiste l’opera.

La condizione appare contrastante con quanto determinato nel Parere Regionale (in particolare nell'Istruttoria Tecnica sulla VIEC), dove la correlata condizione ambientale risulta formulata al punto 33, limitando, in accordo con le misure di precauzione e in riferimento agli esiti del monitoraggio, il periodo di sospensione dell'avvio dei cantieri e dell'esecuzione dei tagli e sfoltimenti delle attività compreso tra gennaio e luglio, soltanto alle aree ricadenti all'interno della ZPS IT3230089 ‘Dolomiti del Cadore e del Comelico’ (e del sito SIC IT323003/ ‘Val Tovanello Bosconero’ e SIC IT3230080 ‘Val Talagona - Gruppo Monte Grido/a - Monte Duranno’ in essa ricompresi) per le tratte delle direttrici Polpet-Pelos cd Gardona (tra i sostegni n. 65- e 78), Soverzene-Lienz (tra i sostegni n. 122 e 137 e tra n. 158 e 171). Gardona-Pelos (tra i sostegni n.60 e 78) e Polpet-Lienz (tra i sostegni n. 119 e 133 e tra n.152 e 164).

Sulla base di tale formulazione, la prescrizione vincola il fermo cantiere alla effettiva incidenza del progetto sulla base degli esiti dello specifico Monitoraggio Ambientale e limita il fermo cantiere esclusivamente alle tratte indicate dalla Regione Veneto nel parere Istruttorio della VIEC.

La tempistica indicata all’interno del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS n.2393 del 19/05/2017 per le varie fasi di realizzazione dell’opera ed il periodo di validità del Decreto di VIA e del Decreto di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio (entrambi validi 5 anni) evidenzia la difficoltà del proponente ad attuare i fermi dell’avvio e delle attività dei cantieri a tutto l’insieme delle opere progettate.

Analogamente la condizione ambientale A7, in cui si impongono 12 mesi per la dismissione di tutti gli elettrodotti di prevista demolizione, non considera la programmazione che deve necessariamente garantire la continuità del servizio elettrico. Le demolizioni, di fatto, potranno essere infatti effettuate per tratte successive, talvolta parallelamente alle attività di realizzazione per risolvere le interferenze tra le nuove infrastrutture e le esistenti, e programmate dal dispacciamento di rete.

- la tematica della Condizione ambientale A4 - punto 6 e A8 – punto 10 (Dissuasori avifauna) impone di *"Estendere l'utilizzo dei dissuasori ottici e acustici (spirali e sfere) a tutte le tratte in cui l'elettrodotto si attesta in corrispondenza di discontinuità morfologiche (valli, sommità, pareti verticali)"* che, correlata alla condizione 8, appare richiedere l’installazione di sistemi di avvertimento visivo e acustico, per allertare l’avifauna, per il rischio di collisione su conduttori e filo di guardia in tutto il tracciato.

Secondo quanto indicato dal Proponente, l'adozione di dissuasori in maniera estensiva, non solo sui tratti in cui corre l'obbligo per il proponente di applicazione della normativa di carattere aeronautico, presuppone una valutazione tecnica imprescindibile, poiché potrebbe pregiudicare la realizzabilità dell'intervento stesso, determinando sia un aumento del rischio di black-out per il contesto territoriale in cui si sviluppa l’opera, che un impatto visivo significativamente maggiore, che contrasta con la progettazione dell’opera volta al mascheramento della linea stessa.

Lo stesso Proponente ha individuato ed analizzato, nello Studio di Valutazione di Incidenza Ecologica e nello SIA, le tratte a maggior rischio di collisione e indicate quelle per le quali è previsto l’utilizzo di dissuasori per mitigare il potenziale impatto con l’avifauna. In merito alla tipologia dei dissuasori, è stato altresì argomentato dal Proponente come gli stessi non possano identificarsi con le spirali, in quanto le stesse sono causa della formazione di manicotti di ghiaccio e contrastano con le condizioni meteo climatiche del contesto territoriale in cui si inserisce l’opera. Pertanto, i dissuasori che possono essere installati sono unicamente le sfere colorate sulla corda di guardia (elemento più

sensibile per l'avifauna, in quanto meno visibile), fatte salve le ulteriori sperimentazioni che Terna sta conducendo e che potrebbero essere valutate (es. antirotazionali) nelle aree caratterizzate da eventi meteorici eccezionali ed in cui le spirali non possono essere installate, in quanto potrebbero compromettere la sicurezza della rete.

- la Condizione ambientale A7 - punto 3 (accessi di cantiere e interferenza con habitat naturali) e punto 5 (espianto e reimpianto degli arbusti), al punto 3 impone di non interferire con habitat naturali, e visto che la molteplicità di habitat attraversati dall'opera che possono definirsi "naturali", ovvero aventi carattere di naturalità, rappresenta la quasi totalità del tracciato, tale indicazione può intendersi riferita habitat naturali di tipo "prioritario", come anche sottolineato a conclusione della stessa Condizione all'interno del parere della Commissione.

In merito al punto 5, il Proponente riferisce che le pratiche di espianto e reimpianto di esemplari arborei costituisce una pratica di difficile attuazione, poiché sottopone la pianta a condizioni di stress tali da determinare, nella stragrande maggioranza dei casi, la sua morte e richiede pertanto la parziale modifica della prescrizione, proponendo la valutazione di eventuali alternative all'espianto o reimpianto.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il parere favorevole della Regione Veneto - Comitato Tecnico Regionale VIA alle modifiche alle prescrizioni proposte dalla Società Terna S.p.a., con emendamenti che sono stati integralmente recepiti nel presente parere;

- a seguito dell'istruttoria svolta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presentata si possa ritiene che le considerazioni relative alle varie Condizioni ambientali mosse dal Proponente, riguardo alle condizioni n. A3 e A8, siano condivisibili e possano essere recepite secondo la formulazione indicata nella richiesta di revisione delle Condizioni ambientali, nell'ambito di una modifica delle Condizioni ambientali indicate dal Parere n. 2393 del 19 maggio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dal decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14/03/2018;

- relativamente alla condizione A4, si osserva che nella documentazione agli atti non risultano previste misure di mitigazione ai sensi della vigente disciplina in materia di Valutazione di Incidenza che, di fatto, avrebbero comportato il riconoscimento di incidenze significative negative e un diverso esito valutativo nel rispetto di quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

Nello studio per la valutazione di incidenza, invece, sono state delineate alcune misure precauzionali (misure proprie della proposta progettuale rivolte a prevenire, contrastando o riducendo, eventuali effetti significativi negativi) che sono state assunte nell'esito istruttorio di cui alla D.G.R. n. 1820/2016 e la cui piena attuazione ne costituisce una condizione necessaria.

Si ritiene quindi di modificare la condizione A4, eliminando i riferimenti a misure di mitigazione e compensazione ai sensi di quanto disposto in materia di Valutazione di Incidenza.

Si concorda con il proponente sul fatto che la limitazione temporale dell'attività di cantiere indicata al punto 2 sia da effettuarsi in accordo con le misure di precauzione e in riferimento agli esiti del monitoraggio, relativamente al periodo di sospensione dell'avvio dei cantieri e dell'esecuzione dei tagli e sfoltimenti delle attività compreso tra gennaio e luglio, soltanto alle aree ricadenti all'interno della ZPS IT3230089 'Dolomiti del Cadore e del Comelico' (e del sito SIC IT3230031 'Val Tovanelle Bosconero' e SIC IT3230080 'Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno' in essa ricompresi) per le tratte delle direttici Polpet-Pelos cd Gardona (tra i sostegni n. 65 e 78), Soverzene-Lienz (tra i sostegni n. 122 e 137 e tra n. 158 e 171). Gardona-Pelos (tra i sostegni n. 60 e 78) e Polpet-Lienz (tra i sostegni n. 119 e 133 e tra n.152 e 164).

Pertanto si propone di modificare la Condizione A4, rispetto a quanto indicato nel DM n. 93 del 14/03/2018, secondo la formulazione riportata nella parte conclusiva del presente Motivato Parere;

- riguardo la Condizione A7 punto3, va posta attenzione al fatto che la revisione delle condizioni ambientali non comporti una riduzione delle forme di tutela previste e che questa di fatto sia estesa agli habitat e alle specie di interesse comunitario coinvolti dal progetto, e non solo a quelli prioritari. Nel caso fosse limitato ai

soli elementi prioritari, si ammetterebbe implicitamente la possibilità di avere incidenze negative anche significative sugli altri e ciò implicherebbe la non pertinenza dei precedenti esiti valutativi. In questa evenienza sarebbe atteso un nuovo percorso valutativo aderente a quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R.n. 357/97 e ss.mm.ii., come di fatto è evincibile dalle stesse Linee Guida Nazionali in materia di valutazione di incidenza, comprensivo di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di misure compensative a cui seguirà l'informativa alla Commissione Europea secondo gli standard previsti.

Pertanto si propone di modificare la Condizione A7 punto 1 e 3 rispetto a quanto indicato nel DM n. 93 del 14/03/2018, secondo la formulazione riportata nella parte conclusiva del presente Motivato Parere;

- per la Condizione A7 punto 5, si ritiene di indicare una differente formulazione rispetto a quanto richiesto dal Proponente, secondo la formulazione riportata nella parte conclusiva del presente Motivato Parere.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

le Condizioni ambientali A3, A4, A7 e A8 debbano essere sostituite con le seguenti, nelle quali in corsivo-grassetto sono indicate le frasi emendate:

A3: Contenere l'impatto sui corsi d'acqua, ed in particolare il fiume Piave, con la progettazione delle opere (fabbricati, dispositivi elettromeccanici, servizi ausiliari, impianti, apparecchiature) evitando di interessare la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda.

- Eseguire indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati.
- Prevedere verifiche di stabilità dei versanti ante operam e post operam per meglio definire l'evoluzione dei fenomeni d'instabilità e gli eventuali interventi di consolidamento e messa insicurezza delle aree.
- Acquisire il parere delle competenti Autorità per i sostegni ed i tratti interrati ricadenti nelle aree di vulnerabilità idraulica classificate come Aree Fluviali nel P.A.I. e normate dal "Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave".
- Completare e trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza documentazione secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle prescrizioni della regione medesima.
- Verificare la coerenza del progetto con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015-2021 del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

- ***Verificare che per i Recettori 020-040-240-270 sia garantito l'obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M.8 luglio 2003 e venga calcolata la DPA secondo la normativa vigente in materia.***

A4. Per gli interventi che ricadono nelle aree all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" (e del sito SIC IT3230031 "Val Tovanello Bosconero" e dei SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno"), presentare il progetto esecutivo di tutte le misure che possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato.

Inoltre il progetto esecutivo per le attività di cantiere e l'esercizio dovrà riprendere le misure precauzionali già previste nella Valutazione d'incidenza, predisposta dal proponente. In particolare:

- ***nel cronoprogramma, in accordo con le misure di precauzione e in riferimento agli esiti del monitoraggio, per le tratte Polpet-Pelos e Gardona (tra i sostegni n. 65 e 78), Soverzene-Lienz (tra i sostegni n. 122 e 137 e tra il n. 158 ed il n. 71), Gardona-Pelos (tra i sostegni n. 60 e n. 78) e Polpet-Lienz (tra i sostegni n. 119 e n. 133 e tra il n. 152 ed il n. 164), il periodo di sospensione dei tagli e sfoltimenti sia compreso tra gennaio e luglio mentre i periodi di sospensione delle rimanenti attività maggiormente interferenti con la fauna vengano condivisi con gli enti gestori dei siti natura 2000 interessati;***
- dettagliare le aree di cantiere, le attività, le fasi di cantiere e le misure precauzionali che saranno intraprese per la tutela e la salvaguardia degli habitat e delle specie protette;
- in contesti in cui risultino presenti pozze o stagni (anche temporanei), eseguire le attività solo in periodi in cui la pozza (stagno) si trovi in asciutta, ovvero evitando di danneggiare o disturbare le specie che ivi possono riprodursi e di attuare tutte le precauzioni necessarie al mantenimento del carattere igrofilo della depressione;
- provvedere negli interventi di recupero morfologico e vegetazionale all'inerbimento mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale (nel caso in cui i miscugli commerciali presentino entità alloctone) e all'impianto arboreo-arbustivo con specie autoctone e di origine certificata, coerenti con la locale serie ovvero favorendo le dinamiche di rinnovamento delle contermini aree forestali;
- ***estendere l'utilizzo dei dissuasori sulla fune di guardia a tutte le tratte in cui l'elettrodotto si attesta in corrispondenza di discontinuità morfologiche (valli, sommità, pareti verticali), e comunque in accordo con le misure di precauzione e in riferimento agli esiti del monitoraggio.***

A7: Presentare ai Comuni interessati ed agli Enti di controllo un dettagliato Piano di Cantierizzazione (relativo alle opere di nuova realizzazione e alle opere da smantellare) che definisca: le aree di cantiere, le piste di cantiere, le eventuali aree di deposito temporaneo, la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree, l'approvvigionamento e lo scarico delle acque necessarie alle lavorazioni previste, le misure per la riduzione degli impatti, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti nella fase di costruzione e di demolizione, i siti, le modalità e i tempi di stoccaggio degli stessi, le procedure di raccolta smaltimento e recupero, la destinazione finale prevista, le modalità di ripristino delle aree di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere con il ricorso alle più moderne tecniche dell'ingegneria naturalistica.

- ***Pianificare la dismissione completa di tutti gli elettrodotti in demolizione, che dovrà comunque essere ultimata entro 12 mesi dall'attivazione dell'ultimo tratto di impianto della nuova rete.***
- ***Progettare le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento in modo da escludere effetti significativi negativi sugli habitat di interesse comunitario, utilizzando percorsi ed aree alternative.***
- Redigere un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e con la fase di gestione, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento.
- ***Prevedere interventi di riordino bioecologico e strutturale a fini preventivi di aumento della resilienza e resistenza dei soprassuoli nei boschi esistenti in vicinanza dei tralicci e della linea, in***

accordo con i Servizi Forestali in particolare qualora la realizzazione dei sostegni o dei cavi comporti l'abbattimento di esemplari arborei adulti di specie autoctone e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore ai 30 cm).

- Comprendere nel progetto esecutivo gli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili.
- Adottare i provvedimenti, in relazione agli esiti dei monitoraggi PMA ante operam, necessari a mitigare e a limitare, con modalità concordate con la Regione, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto.
- Corredare il progetto degli opportuni capitolati di appalto delle opere nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali.

A8: Prevedere la posa dei nuovi sostegni di linea secondo il piano inserito nello SIA e mediante l'utilizzo dell'elicottero o avvalendosi della viabilità esistente, in modo da contenere al minimo l'apertura di nuove strade d'accesso.

- Eseguire di concerto con il Servizio Foreste l'esame preventivo dei tracciati delle piste temporanee di cantiere, in modo da verificarne la sostenibilità e da valutare eventuali alternative meno impattanti sotto il profilo idrogeologico o forestale.
- Concordate con ARPAV le modalità operative ed i controlli in queste aree durante le operazioni di cantiere.
- Attuare tutte le necessarie e moderne tecniche per evitare che materiali di cantiere cadano accidentalmente nel fiume Piave per evitare qualsiasi alterazione e comunque disporre di sistemi per la rimozione di cadute accidentali.
- Progettare il taglio della vegetazione arborea, che dovrà essere preceduto dall'assenso da parte del personale del Servizio Foreste della Provincia di Belluno, entro i limiti strettamente necessari per la realizzazione delle opere di progetto; il materiale legnoso derivante dall'utilizzazione dovrà essere sommariamente depezzato ed accatastato, previo accordo con i proprietari.
- Evitare nelle zone SIC lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nella presente istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014.
- In merito agli attraversamenti dei corsi d'acqua con le linee elettriche dovrà essere rilasciato un provvedimento di concessione sulla base del progetto esecutivo.
- Dovrà essere posta particolare attenzione agli attraversamenti ed interferenze con cavo interrato. Al progetto esecutivo dovranno pertanto essere allegati le sezioni ed i particolari di detti attraversamenti.
- Dovranno essere garantite le distanze previste per le linee elettriche a norma di legge al di sopra della massima elevazione degli argini o delle sponde.
- ***I tralicci di sostegno, per quanto tecnicamente possibile, dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di rispetto di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio superiore di sponda. In caso contrario sarà necessario ottenere l'autorizzazione idraulica dall'Autorità competente.***
- Predisporre, in accordo con le misure di precauzione e in riferimento agli esiti del monitoraggio, nei siti SIC IT3230031 "Val Tovanella Bosconero", SIC IT3230044 "Fontane di Nogare", SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Daranno", SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" e, ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase di cui al suddetto cronoprogramma di dettaglio, all'autorità regionale per la Valutazione d'incidenza, per le opportune valutazioni del caso.

ID 6101 – Parere tecnico - *Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave.* - Richiesta revisione condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 93 del 14 marzo 2018 n. A3, A4, A7 e A8

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli